

Revisione Albo

L'art 21 legge 247/2012 subordina la permanenza dell'iscrizione all'Albo all'esercizio della professione "in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente" e precisa che il COA è tenuto ad eseguire periodiche verifiche sulla sussistenza di tale requisito.

Secondo l'art. 2, comma 2 del Decreto attuativo n. 47/2016, la professione è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

- a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- c) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
- d) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
- e) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge (art. 2, comma 3, DM 25 febbraio 2016, n. 47).

Ricordiamo che, **a norma dell'art. 3 del DM 47/2016**, la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente, senza comprovati giustificati motivi oggettivi o soggettivi, **comporta la cancellazione dell'iscritto dall'Albo**.

Si precisa che la mancata trasmissione del modulo comporterà comunque l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo.

In considerazioni di tale **importante e gravosa conseguenza**, Vi invitiamo a leggere con attenzione la normativa richiamata e, laddove necessario, ad attivarvi per la regolarizzazione della vostra posizione in conformità ai requisiti richiesti dalla Legge per la permanenza dell'iscrizione all'Albo.

VERIFICA DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E REVISIONE ALBO


E' attiva la piattaforma telematica relativa alla verifica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e alla revisione di Albi ed Elenchi (art. 21, Legge Professionale; D.M. 25 febbraio 2016, n. 47).

Gli avvocati dovranno procedere con la **compilazione del modulo attestante il possesso dei requisiti** previsti dalla Legge Professionale per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo: **non dovranno, pertanto, procedere alla semplice "VARIAZIONE DATI"**

La procedura dovrà essere completata entro e non oltre il **15 febbraio 2024**, termine da ritenere essenziale; dal giorno successivo il format verrà disattivato.

La piattaforma è raggiungibile all'interno dell'area riservata di ciascuno in Sfera [\(con accesso da qui\)](#)

oppure vi si può accedere premendo sul pulsante



Al termine il sistema consente di generare un file con estensione “pdf” che dovrà essere sottoscritto digitalmente o manualmente e ricaricato per completare la procedura (a quel punto il file risulterà accessibile alla sola Segreteria, per le successive verifiche).

Per la compilazione è sufficiente seguire le istruzioni e le indicazioni contenute nelle schede proposte e spuntare le opzioni corrispondenti alla propria situazione personale; ciò non di meno – **al fine di evitare l'inoltro di autocertificazioni contenenti informazioni inesatte** – si invita a leggere scrupolosamente ogni passaggio.

Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@ordineavvocativibovalentia.it

Ulteriori informazioni:

- a) la revisione deve essere presentata da tutti gli avvocati (compresi gli iscritti nell'albo speciale degli enti pubblici, professori e stabiliti);
- b) all'avvio della procedura, **e prima di procedere alla dichiarazione**, l'avvocato dovrà verificare che i dati riportati nella maschera e attualmente presenti nella banca dati dell'Ordine siano aggiornati; potrà comunque modificare o integrare i detti dati attraverso l'area di richiesta variazione dati (premendo il pulsante “Vai alle variazioni”);
- c) gli iscritti negli ultimi 5 anni sono esonerati dalla compilazione della scheda 1 e 2, passano in pratica subito alla scheda 3;
- d) l'avvocato può modificare solo la Partita IVA personale: nel caso in cui figuri in uno studio associato o in una società, eventuali modifiche dovranno essere richieste direttamente alla segreteria mediante pec;
- e) l'avvocato può interrompere e cancellare la compilazione fino al momento in cui carica il file firmato nella piattaforma.